Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 23 GIUGNO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: 155ª Estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

(2784)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato per la difesa

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 14 giugno 1947, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa, l'on. generale Luigi Chatrian, deputato all'Assemblea Costituente, Sottosegretario di Stato per la difesa.

(2728)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 478.

Ricostituzione dei comuni di Moasca, San Marzano Oliveto, Roatto, Maretto, Cantarana, Pino d'Asti e Moransego (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 366;
Visto il regio decreto 18 novembre 1928, n. 2674;
Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1688;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 567;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Moasca e San Marzano Oliveto, riuniti in unico Comune denominato San Marzano Moasca con regio decreto 4 marzo 1929, n. 366; i comuni di Roatto e Maretto, aggregati a quello di Villafranca d'Asti con regio decreto 18 novembre 1928, n. 2674; il comune di Cantarana, aggregato a quello di Villafranca d'Asti con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1688; il comune di Pino d'Asti, aggregato a quello di Castelnuovo d'Asti con regio decreto 21 marzo 1929, n. 567, e il comune di Moransego, aggregato a quello di Cocconato con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2417, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Moasca, San Marzano Oliveto, Roatto, Maretto, Cantarana, Pino d'Asti e Moransego ed i nuovi organici dei comuni di Villafranca d'Asti, di Castelnuovo d'Asti e di Cocconato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di San Marzano Moasca, di Villafranca d'Asti, Castelnuovo d'Asti e di Cocconato, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 479.

Ricostituzione dei comuni di Belforte Monferrato e Tagliolo Monferrato (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2572;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Belforte Monferrato e di Tagliolo Monferrato, riuniti in unico Comune denominato Tagliolo Belforte con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2572, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Belforte Monferrato e Tagliolo Monferrato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2572.

Al personale già in servizio presso il comune di Tagliolo Belforte e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 480.

Ricostituzione dei comuni di Cimone e Garniga (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 905;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Cimone e Garniga, aggregati con regio decreto 15 aprile 1928, n. 905, al comune di Aldeno, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cimone e Garniga ed il nuovo organico del comune di Aldeno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 905.

Al personale già in servizio presso il comune di Aldeno e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 481.

Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2417;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 18 febbraio 1957 il termine assegnato dal regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2417, per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 482.

Abbuono del canone e sopracanone arretrati, dovuti dai rivenditori di generi di monopolio, a termini del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, articoli 76 e 77.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, che approva l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' abbuonato il pagamento del canone e sopracanone previsti dagli articoli 76 e 77 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, non effettuato dai rivenditori generi di monopolio nel periodo 1° aprile 1944-30 giugno 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 483.

Autorizzazione della spesa di L. 4.500.000.000 per la ricostruzione, costruzione ed acquisto di edifici occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire quattromiliardi e mezzo per la ricostruzione, costruzione ed acquisto di edifici occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La predetta somma sarà stanziata per lire cinquecentomilioni nell'esercizio finanziario 1946-47 e per la restante parte in relazione alle effettive necessità negli esercizi dal 1947-48 al 1949-50.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 484.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e al decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, concernenti il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali e il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 5, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dell'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, nella misura maggiorata del 35 per cento, per effetto dell'art. 18, terzo comma, dello stesso decreto n. 263, è assunto come indennità base ed è suscettibile di aumento o riduzione in relazione all'aumento od alla riduzione dell'indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione.

Per indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione si intende quello calcolato dall'Istituto centrale di statistica, con base luglio-settembre 1946=100, per le città con oltre 300.000 abitanti.

L'importo base dell'indennità di carovita di cui al primo comma del presente articolo corrisponde al valore 100 dell'indice medio trimestrale e sarà aumentato o diminuito, dall'inizio di ciascun trimestre, della percentuale di aumento o di riduzione segnata dall'indice, rispetto alla base luglio-settembre 1946, nella media del trimestre precedente. Agli effetti della determinazione delle percentuali di aumento o di riduzione saranno considerati i valori numerici dell'indice di cinque in cinque punti, trascurando i valori compresi nei singoli intervalli.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e del presente articolo, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Sono abrogati l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Ferme restando le condizioni previste dall'art. 1, penultimo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, la facoltà di elevare l'aliquota dell'indennità di carovita a favore del personale con sede di servizio nei Comuni per i quali ricorrano le condizioni predette, si intende applicabile nei soli riguardi dei dipendenti aventi sede di servizio nei Comuni che appartengono alla stessa provincia in cui trovasi il Comune maggiore e che dal medesimo non siano distanti più di venti chilometri.

Art. 3.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono soppresse le parole « che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed... ».

Quando vi siano due o più fratelli o sorelle dipendenti da Amministrazione statale, ovvero da ente pubblico o da ente di diritto pubblico o parastatale, o comunque provvisti a titolo proprio dell'indennità di carovita, tutti conviventi con i genitori inabili al lavoro ed a carico, le quote complementari dell'indennità di carovita per i genitori stessi spettano soltanto a quello di tali dipendenti avente maggiore età degli altri.

Art. 4.

Nei riguardi dei personali non di ruolo delle categorie III e IV, di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con sede di servizio in Comune avente meno di 500.000 abitanti, ed ai soli fini del raffronto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, per la determinazione del miglioramento economico complessivo derivante dalla prima applicazione del decreto stesso, dovrà tenersi conto, anzichè della retribuzione e dell'eventuale assegno personale effettivamente spettanti al 31 agosto 1946, della retribuzione spettante alla predetta data al personale delle stesse categorie avente sede di servizio in Comune con almeno 500.000 abitanti e dell'assegno personale che sarebbe eventualmente spettato se l'abolizione della distinzione della retribuzione in rapporto alla sede di servizio, disposta con l'art. 1, ultimo comma del suddetto decreto n. 263, fosse già in essere al 30 settembre 1945.

Art. 5.

All'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è aggiunto il seguente comma:

« Nei riguardi del personale sospeso dal servizio, perchè sottoposto a giudizio di epurazione, la gratificazione non compete se non quando il giudizio definitivo siasi concluso favorevolmente ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 hanno effetto dal 1° settembre 1946 e quelle degli articoli 1 e 3 dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 485.

Temporaneo aumento dei limiti alle competenze degli organi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali previsti dallo statuto-regolamento dell'Azienda stessa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 172, concernente l'aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i limiti di competenza dei diversi organi dell'Azienda stessa e di perequarli al valore attuale della lira;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di competenza indicati negli articoli 8, 34, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 486.

Erezione in ente morale e approvazione dello statuto dell'Istituto di studi sul lavoro e incorporazione in esso dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista l'istanza con la quale il presidente dell'Istituto di studi sul lavoro, costituito in Roma con atto del notaio Vladimiro Capasso in data 29 dicembre 1944, registrato a Roma il 5 gennaio 1945, al n. 17306, vol. 681, chiede il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto, nonchè la incorporazione in esso dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro;

Vista la deliberazione in data 8 gennaio 1945, con la quale il Consiglio generale dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro delibera la fusione dell'Ente nell'Istituto di studi sul lavoro;

Visto l'atto del notaio Capasso 23 gennaio 1945, registrato a Roma il 29 gennaio 1945, al n. 19670, vol. 682, col quale la predetta fusione veniva confermata dai rappresentanti dei due Enti;

Vista la relazione del commissario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, nominato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1945, nella quale si propone che, essendo venuti a mancare i contributi al finanziamento dell'attività dell'Ente e non essendo stato possibile assicurare adesioni sufficienti alla prosecuzione del funzionamento di esso, l'Ente stesso sia incorporato nell'Istituto di studi sul lavoro;

Visto lo statuto dell'Ente predetto;

Ritenuto che l'Istituto di studi sul lavoro assicura, per espressa disposizione statutaria, la prosecuzione di attività già svolte dall'Ente attraverso il Comitato nazionale per l'organizzazione scientifica del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di studi sul lavoro è eretto in ente morale e ne è approvato l'annesso statuto, composto di 19 articoli, e vistato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, proponente.

Art. 2.

L'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro è incorporato nell'Istituto di studi sul lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 88. — FRASCA

Statuto dell'Istituto di studi sul lavoro

Art. 1.

E' costituito con sede in Roma l'Istituto di studi sul lavoro. Per il migliore assolvimento dei suoi scopi l'Istituto può istituire uffici e servizi anche in altre città d'Italia.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere in Italia gli studi sulla organizzazione del lavoro e la vita delle classi lavoratrici, creando un osservatorio dei movimenti sociali all'interno ed all'estero e un centro di sviluppo per le iniziative rivolte al potenziamento dell'azienda e della cultura dei lavoratori.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il Comitato di presidenza;
d) il Comitato consultivo;
e) il segretario generale.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, degli enti, delle aziende e dai privati che aderiscono all'Istituto sottoscrivendo le quote di cui all'art. 9. Il Consiglio dura in carica cinque anni, ma le pubbliche amministrazioni, gli enti, le aziende ed i privati in esso rappresentati hanno diritto di sostituire i loro rappresentanti anche durante il quinquennio. Del Consiglio fa parte, come membro di diritto, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio nomina il presidente e due vice presidenti, scegliendoli anche al di fuori del proprio seno. Spetta al Consiglio segnare le direttive del programma di azione dell'Istituto, nonchè deliberare, sentito il Comitato di presidenza, sulle spese straordinarie.

Art. 5.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione e dura in carica cinque anni. Esso ha la rappresentanza legale dell'Istituto nei rapporti coi terzi, con le Amministrazioni dello Stato, e nei rapporti con le organizzazioni internazionali. Egli è di diritto presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza. In caso di assenza o di impedimento il presidente sarà sostituito dal vice presidente da lui di volta in volta designato.

Il presidente può delegare di volta in volta al segretario generale alcune delle sue funzioni.

Art. 6.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente, dai due vice presidenti, dal presidente del Comitato nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, di cui all'art. 15, e dal segretario generale. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle finalità stabilite dal Consiglio di amministrazione e delibera sulle iniziative dell'Istituto che possono impegnare il bilancio per più di un anno.

Art. 7.

Il segretario generale è nominato dal presidente all'inizio del suo quinquennio di carica e dura in carica cinque anni. Con sua deliberazione il presidente determina, al principio del quinquennio, i poteri e le funzioni del segretario generale tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti esterni.

Art. 8.

Le cariche di presidente, vice presidente e membro del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Gli aderenti all'Istituto devono impegnarsi a versare per un quinquennio una o più quote annue di lire cinquantamila. Ciascun aderente ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione e ogni rappresentante gode di tanti voti quante sono le quote di lire cinquantamila sottoscritte. Contributi potranno esser versati anche una volta tanto da enti o persone, la durata della cui rappresentanza nel Consiglio sarà in costante rapporto alla entità del contributo, valendo a ciò il medesimo criterio ricordato.

Art. 10.

Oltre agli aderenti, l'Istituto ha una categoria di soci, con diritto alla frequenza alla biblioteca e ai corsi e alle conferenze, a ricevere la rivista e, con sconto, le altre pubblicazioni, dietro corresponsione di una quota annuale.

Art. 11.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno e in ogni altra occasione che si renda necessaria.

Art. 12.

Il presidente nomina un Comitato consultivo composto di esperti in tutte le materie ed i campi cui si rivolge l'interesse e l'azione dell'Istituto e di esso faranno parte esperti nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato funziona da centro di collegamento per tutte le commissioni di studio cui l'Istituto stesso darà vita. Il Comitato è chiamato a pronunciarsi sull'attività scientifica e tecnica dell'Istituto e in particolar modo sui suoi orientamenti e sviluppi.

Art. 13.

Il segretario generale fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e del Comitato consultivo.

Art. 14.

Il Comitato di presidenza delibera sulla costituzione in seno all'Istituto di Comitati per determinate materie interessanti gli studi sul lavoro.

Art. 15.

L'Istituto assicura la continuità di vita del Comitato nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, già rappresentato dall'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro, e ricostituisce tale Comitato nel suo seno, in base alle disposizioni del precedente articolo, per la realizzazione dei seguenti scopi:

a) promuovere e coordinare studi e indagini sulla organizzazione scientifica del lavoro;

b) collaborare cogli istituti che si propongono lo studio, la divulgazione e la pratica applicazione dei moderni sistemi dell'organizzazione del lavoro e promuovere la costituzione di tali istituti coordinandone l'azione;

c) promuovere l'adozione e la diffusione di norme sulla organizzazione scientifica del lavoro;

d) promuovere l'insegnamento dei moderni sistemi della organizzazione del lavoro e la preparazione di tecnici specializzati in materia di organizzazione.

Il Comitato avrà un proprio presidente nominato dal presidente dell'Istituto, per un quinquennio. Il presidente del Comitato farà parte, di diritto, del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e del Comitato consultivo,

Art. 16.

La gestione del Comitato nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro farà parte del bilancio dell'Istituto, in un apposito capitolo ed il bilancio del Comitato stesso sarà allegato al bilancio dell'Istituto.

Art. 17.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Istituto;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che siano erogate.

Art. 18.

Le entrate dell'Istituto sono determinate:

a) dalle quote versate dagli aderenti;

b) dai proventi dei servizi, abbonamenti e pubblicazioni;

c) da ogni altro contributo straordinario, che venga comunque erogato da pubbliche amministrazioni, enti e privati per l'assolvimento di specifiche funzioni.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo provvede il segretario generale, il quale dovrà sottoporre ogni anno al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l'approvazione. In ciascun esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione nominerà tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali prenderanno in esame il bilancio consuntivo almeno un mese avanti la riunione.

In caso di scioglimento dell'Istituto, per il quale sarà necessaria la maggioranza di due terzi, il Consiglio di amministrazione addiviene alla nomina di tre liquidatori scelti nel suo seno e determina l'impiego delle eventuali attività, esclusa la ripartizione fra gli aderenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ROMITA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristabilimento dello stato di pace tra l'Italia e l'Honduras

In seguito allo scambio di Note avvenuto fra il Ministero degli affari esteri dell'Honduras e la Legazione d'Italia presso quella Repubblica, rispettivamente in data 26 aprile e 12 maggio 1947, è ristabilito, a partire dal 21 febbraio 1946 — data della ripresa delle reciproche relazioni diplomatiche — lo stato di pace tra l'Italia e l'Honduras.

(2746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 113 del 20 giugno 1947 riguardante i prezzi dei carburanti e di altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 113 del 20 corr., ha stabilito, con decorrenza dal 23 corr., i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali, a parziale modifica di quelli contenuti nella circolare prezzi n. 106 del 28 aprile 1947.

A) *Benzina - petrolio - gasolio.*

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del Comitato Italiano Petroli, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro distribuzione:

1) *per ettolitro:*

benzina, merce daziata L. 6.700; merce schiava L. 3.712;
petrolio, merce daziata L. [illegible]; merce schiava L. [illegible]

2) per quintale:
benzina, merce daziata L. 8.969; merce schiava L. 4.969;
petrolio, merce daziata L. 6.924; merce schiava L. 3.824;
gasolio, merce daziata L. 6.021; merce schiava L. 3.876;
benzina Avio 100 NO, merce daziata L. 8.498; merce schiava L. 4.150;
benzina Avio 80 NO, merce daziata L. 8.464; merce schiava L. 4.135.

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo, nonchè quelli di carburante per piccola marina potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita ai consumatori di tali prodotti fino ad un massimo di L. 200 al quintale qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (L. 100 al quintale) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

B) *Olio combustibile.*

Merce posta su carri-cisterna ferroviari od autotreni-botte di oltre 10 tonn. f.co Stabilimenti Costieri:
per quintale:
per motori: fluido, merce daziata L. 3.051; merce schiava L. 1.639;
per motori: denso, merce daziata L. 2.990; merce schiava L. 1.582;
per forni e caldaie: fluido, merce daziata L. 1.790; merce schiava L. 1.639;
per forni e caldaie: denso, merce daziata L. 1.728; merce schiava L. 1.582.

Aumento di L. 50 a quintale, oltre al nolo medio di trasporto, per merce resa nuda franco deposito interno.

Aumento di L. 10 a quintale, per consegne franco costiero e/o deposito interno inferiori a 10 tonn. di merce nuda.

Aumento di L. 50 a quintale per consegne in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) *Solventi.*

a) Per merce resa franco depositi costieri e/o per spedizioni a mezzo ferrovia franco destino:
per quintale:
benzina solvente leggera, merce daziata, a nudo lire 11.000, in fusti L. 11.100;
benzina solvente media, merce daziata, a nudo L. 10.895, in fusti L. 10.995;
benzina solvente pesante, merce daziata, a nudo L. 10.782, in fusti L. 10.882;
acquaragia minerale, merce daziata, a nudo L. 9.740, in fusti L. 9.840;

b) Per merce resa franco depositi interni, ai suddetti prezzi va aggiunta la quota di passaggio di L. 100 a quintale.

Sui prezzi per merce nuda aumento di L. 500 a quintale netto per consegne in latte od altri recipienti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati o del cliente.

I prezzi per merce infustata sono validi sia per consegne in fusti di proprietà del Comitato Italiano Petroli che in fusti del cliente.

D) *Olio lampante* (burning oil).

Merce resa in fusti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati franco deposito costiero:
merce daziata a quintale L. 7.750.

E) *Bitumi.*

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri:
per quintale lordo:
tipi flussati = RC3 = MC3 = tipi solidi per uso stradale, tipi solidi per uso industriale, merce daziata L. 3.200.

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni del Comitato Italiano Petroli e/o terzi, addebito in fattura, oltre al costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete, anche della quota di passaggio di L. 60 a quintale.

F) ***I prezzi dei lubrificanti rimangono invariati.***

(2773)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Fissazione delle sedi e della data degli esami scritti del concorso a settantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli uffici provinciali del Tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a settantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli uffici provinciali del Tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 giugno 1947, n. 108877/12106.2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 18 e 19 luglio 1947;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a settantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli uffici provinciali del Tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, avranno luogo a Roma, Bologna, Napoli e Palermo nei giorni 18 e 19 luglio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1947
Registro n. 5, *foglio n.* 298.

(2762)

Fissazione delle sedi e della data degli esami scritti del concorso a quarantatre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a quarantatre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli uffici provinciali del Tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 giugno 1947, n. 108877/12106.2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 21 e 22 luglio 1947;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a quarantatre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli uffici provinciali del Tesoro, avranno luogo a Roma, Bologna, Napoli e Palermo nei giorni 21 e 22 luglio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1947
Registro n. 5, *foglio n.* 299.

(2761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.